



Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE

VISTO il Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

VISTO il *“Protocollo d’intesa sullo svolgimento delle udienze e delle Camere di Consiglio in presenza presso gli uffici giudiziari della Giustizia amministrativa alla cessazione dello stato di emergenza”*, stipulato in data 20 luglio 2021 tra il Presidente del Consiglio di Stato, l’Avvocatura dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti;

DATO ATTO della cessazione dello stato di emergenza per effetto della mancata proroga delle precedenti deliberazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

RITENUTO di dover confermare, fino al 31 dicembre 2022, anche dopo la cessazione della fase emergenziale, alcune misure contenute nel citato Protocollo d’intesa, tenuto conto dei positivi risultati che tali misure, anche in un contesto non emergenziale, possono assicurare, sul piano dell’efficienza organizzativa, nello svolgimento delle udienze;

VISTE le note di assenso e condivisione dell’Avvocatura dello Stato, del Consiglio Nazionale Forense, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e delle Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti alla nota del Presidente del Consiglio di Stato del 28 marzo 2022, prot. n. 11912/22;

SENTITO il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella seduta dell’8 aprile 2022, che ha valutato positivamente la prosecuzione fino al 31 dicembre 2022, dei primi “7 punti” del citato Protocollo di intesa del 20 luglio 2021, *“fermo il rilievo di situazioni specifiche territoriali e la discrezionalità della gestione delle udienze da parte del Presidente dell’Ufficio Giudiziario”*;

RITENUTO pertanto che:

- 1) sono soppresse le chiamate preliminari;
- 2) al fine di limitare le presenze dei difensori nelle sale di attesa e nelle aule di udienza, con richiesta sottoscritta dalle parti costituite interessate, anche con atti distinti, è possibile richiedere il passaggio in decisione della causa, senza la preventiva discussione; le parti che intendano avvalersi di tale facoltà depositano la richiesta fino alle ore 12:00 antimeridiane di un giorno libero antecedente a quello dell'udienza; se la richiesta è depositata solo da alcune delle parti costituite, l'udienza di discussione si tiene e della partecipazione all'udienza stessa si dà atto a verbale e nel provvedimento con la formula: «viste le conclusioni delle parti come da verbale»;
- 3) le cause, per le quali non sia pervenuta da tutte le parti richiesta di passaggio in decisione senza discussione, sono chiamate in fasce orarie differenziate; in relazione a ogni fascia, ciascuna della durata di un'ora, può essere fissato e, quindi, può essere trattato un numero di affari tendenzialmente compreso tra cinque e dieci in relazione alla tipologia e alla complessità delle questioni, nonché al numero delle parti coinvolte. Resta ferma la direzione dell'udienza da parte del Presidente ai sensi dell'articolo 11 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. L'elenco delle cause da trattare, distinte per fasce orarie, è pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa sulla home e nella Sezione del relativo Ufficio giudiziario il giorno prima dell'udienza; la pubblicazione dell'elenco sul sito sostituisce ogni altra comunicazione. Gli avvocati avranno cura di attenersi scrupolosamente alla fascia oraria per scongiurare la compresenza di persone convocate in fasce orarie differenti; l'accesso a Palazzo Spada non è possibile se non dieci minuti prima dell'inizio della fascia oraria di pertinenza;
- 4) il presidente del collegio, quando ricorrano particolari esigenze oppure in previsione di un significativo afflusso di persone, può disporre, al momento della pubblicazione dell'elenco delle cause di cui al punto precedente, il rinvio in prosecuzione, al giorno successivo, della trattazione di parte degli affari già fissati. In tal caso le segreterie, in aggiunta alla pubblicazione sul sito istituzionale degli elenchi delle cause, avvisano gli avvocati, le cui cause risultino rinviate al giorno successivo, con una e-mail o un'altra forma di comunicazione entro le ore 11:00 del giorno prima dell'udienza (qui intendendosi come giorno dell'udienza quello originariamente fissato e non quello della udienza in prosecuzione);
- 5) le cause per le quali vi sia stata da tutte le parti costituite richiesta di passaggio in decisione senza discussione sono comunque chiamate in coda alle altre, ossia dopo l'ultima discussione, ed è dato atto a verbale dell'intervenuta presentazione della richiesta di passaggio in decisione;

6) nelle sale d'attesa e nelle aule di udienza i magistrati, gli avvocati e il pubblico, se presente, rispettano scrupolosamente le regole sul distanziamento sociale e indossano la mascherina;

7) fatte salve le prerogative dei presidenti dei collegi nell'esercizio del potere di polizia dell'udienza, il pubblico potrà assistere alle discussioni in udienza pubblica compatibilmente con la possibilità di rispettare le regole sul distanziamento sociale e, comunque, indossando la mascherina. Qualora si renda necessario limitare l'accesso del pubblico alle aule d'udienza si riconoscerà priorità d'ingresso a chi sia personalmente interessato alla specifica discussione.

DECRETA

Sono confermate, fino al 31 dicembre 2022, le prescrizioni, di cui al "Protocollo di intesa sullo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio in presenza presso gli uffici giudiziari della Giustizia amministrativa", sottoscritto in data 20 luglio 2021, dal punto 1) al punto 7), in relazione a: chiamate preliminari, richiesta di passaggio in decisione, fasce orarie, rinvio prosecuzione udienza al giorno successivo, misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.

Il presente provvedimento è trasmesso al Segretario generale della Giustizia amministrativa per le attività organizzative e pubblicato sul sito web istituzionale della Giustizia amministrativa.